

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 gennaio 1996, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (*)	Ammontare delle restituzioni (*)	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (*)	Ammontare delle restituzioni (*)
		ECU/100 unità			ECU/100 kg
0105 11 11 000	01	2,00	0207 25 10 000	04	8,00
0105 11 19 000	01	2,00	0207 25 90 000	04	8,00
0105 11 91 000	01	2,00	0207 14 20 900	04	4,50
0105 11 99 000	01	2,00	0207 14 60 900	04	4,50
0105 12 00 000	01	3,00	0207 14 70 150	04	4,50
0105 19 20 000	01	3,00	0207 14 70 290	04	4,50
		ECU/100 kg	0207 27 10 990	04	15,00
0207 12 10 900	02	30,00	0207 27 60 000	04	6,50
	03	8,00	0207 27 70 000	04	6,50
0207 12 90 190	02	33,00			
	03	8,00			

(*) Per le destinazioni seguenti :

01 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,

02 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Iran, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Russia, Uzbekistan e Tagikistan,

03 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia, della Repubblica ceca e delle destinazioni di cui al punto 02,

04 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia e della Repubblica ceca.

(*) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 2815/95.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.